

DOTTOR SERGIO BERETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTTOR CARLO DOTTARELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Roma, 23 giugno 2010

Circolare n. 3/10

Delibera Consob n° 17297 del 28 aprile 2010 – Obblighi di Comunicazione.

La Consob ha deliberato le nuove disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati abrogando le disposizioni contenute nella Delibera n° 14015 del 1 aprile 2003.

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio del 2010.

I nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati devono essere effettuati secondo i termini e le modalità descritte nel "*Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati*" allegato alla Delibera.

Per quanto concerne il Sistema di Controllo Interno è previsto:

- relazione della funzione di controllo di conformità con periodicità almeno annuale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio ovvero entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali, in caso di relazioni infrannuali;
- relazione sull'attività di gestione del rischio entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali;
- relazione sull'attività di revisione interna entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali.

Per quanto concerne la relazione sul controllo di conformità la Delibera indica (allegato II.2) un contenuto minimale statuendo che:

“La relazione della funzione di controllo di conformità alle norme indica il periodo a cui la stessa si riferisce ed illustra:

1. *le valutazioni di impatto rispetto al “rischio di non conformità” effettuate in relazione alle modalità di attuazione del piano strategico dell’intermediario, con particolare riguardo a politiche commerciali e a prodotti innovativi;*
2. *le verifiche effettuate, ed i relativi risultati emersi, nel periodo di riferimento per accettare l’efficacia e l’adeguatezza delle procedure adottate dall’intermediario per la prestazione dei servizi/attività, alla luce anche dei reclami pervenuti;*
3. *l’informativa fornita agli organi e alle funzioni competenti in ordine alle eventuali carenze emerse per ciascun servizio/attività e le misure adottate per rimediare alle medesime carenze;*
4. *le attività pianificate;*
5. *la situazione complessiva dei reclami, specificando in particolare: il numero di reclami ricevuti e composti nel periodo di riferimento della relazione; il numero di reclami ricevuti e composti nei n. 3 anni solari precedenti. Tali informazioni sono accompagnate da un commento esplicativo tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami, in relazione a quelli più rilevanti.*

Con la medesima frequenza di invio della relazione della funzione *Compliance* è previsto anche la comunicazione dei reclami ricevuti per iscritto secondo il format indicato nell'allegato II.6.

Non sono previsti schemi tipo per le relazioni della funzione di gestione del rischio e di revisione interna.

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione relativi alle SGR si rileva che:

- per i fondi immobiliari sono richieste informazioni aggiuntive concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio;
- per i fondi di fondi chiusi mobiliari (*private equity*) sono previste informazioni aggiuntive per la composizione del portafoglio.

Per quanto concerne le SIM si evidenzia che la Delibera richiede una relazione annuale, entro il 31 marzo 2010, inerente alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche in linea con le informazioni contenute nell'allegato 1 che *“Si tratta di un punto di riferimento che può e deve essere adattato e/o integrato – in base al principio di proporzionalità - per tener conto di situazioni peculiari di ciascun singolo intermediario, legate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta, alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati, alla tipologia di clientela servita”*.

* * *

Lo Studio Beretta Dottarelli – BEDOT Associati è a Vostra disposizione per rispondere a tutti i Vostri quesiti in materia nonché per prospettarVi soluzioni operative che potranno garantire la massima efficienza ed efficacia.